

COMUNE DI PONTERANICA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA FREQUENZA DI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI,
PERCORSI PEDONALI E SPAZI DI USO PUBBLICO IN GENERE
E DELLA CIRCOLAZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Affissa all'albo dal giornosino al giorno

Il Sindaco

Il Segretario

TITOLO I

NORME RELATIVE ALLA FREQUENZA DI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI, PERCORSI PEDONALI E SPAZI DI USO PUBBLICO IN GENERE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente titolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico, ai percorsi pedonali, ai marciapiedi e agli spazi di uso pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

2. DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico.

3. INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- A) Ostacolare lo svago e creare rischi intenzionalmente o sconsideratamente per la sicurezza e il benessere di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico, anche con rumori molesti e lo scoppio di razzi, petardi e mortaretti.
- B) Eliminare, distruggere, danneggiare, alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
- D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- E) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone, secondo quanto meglio specificato ai successivi articoli 10, 11, 12.
- F) Provocare danni, anche con imbrattamenti, a strutture e infrastrutture.
- G) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- H) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare le aree di cui all'art.1 al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, secondo quanto meglio specificato al successivo articolo 13.
- I) L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli specificamente autorizzati.
- L) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede in luoghi diversi da quelli appositamente predisposti e comunque nelle aree a verde dei parchi e giardini pubblici.
- M) Il transito con cavalli, anche condotti a mano, nei parchi e giardini pubblici
- N) L'accesso negli orari di chiusura.
- O) Qualsiasi intervento che possa alterare, anche solo potenzialmente, lo stato di fatto esistente e che non sia espressamente autorizzato dall'amministrazione comunale.

La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 15.

4. INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- A) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- B) L'installazione di attrezzature fisse o mobili.
- C) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- D) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle in contenitori o siti idonei e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- E) La messa a dimora di piante in conformità con le indicazioni del Regolamento specifico e con i progetti di arredo verde dell'Amministrazione.
- F) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- G) Il transito con cavalli.
- H) L'utilizzo di veicoli a motore strettamente necessari allo svolgimento di attività ed iniziative autorizzate.

Dovrà comunque essere garantita l'integrità delle strutture e delle essenze arboree e cespugliose, del manto erboso nonché dello stato di livellamento del terreno; eventuali danneggiamenti dovranno essere ripristinati a regola d'arte o risarciti previa quantificazione del danno stesso da parte dell'ufficio tecnico comunale, che avrà facoltà di chiedere, all'atto dell'autorizzazione, un deposito cauzionale

La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 16.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente titolo detta disposizioni in difesa degli animali e della sanità pubblica. Le disposizioni di cui al presente titolo si integrano con le norme vigenti in materia.

6. CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

E' vietato far transitare nel territorio comunale, mandrie, greggi e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

E' vietato lasciare vagare sulle aree pubbliche animali da cortile senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi altra specie di animali.

È consentito l'esercizio dell'equitazione, a condizione che non crei intralcio, imbrattamento delle strade, pericolo alla circolazione e non violi norme altrimenti vigenti.

È vietato il transito, senza speciale permesso, di animali non domestici, ancorché ammaestrati, nel territorio comunale. Tali animali devono in ogni caso, essere bene assicurati e sorvegliati da uno o più conduttori.

7. DETENZIONE CANI E GATTI

Chiunque sia proprietario o responsabile di animali deve evitare che questi rechino disturbo e danno al vicinato.

Di norma, i residenti o abitanti nei centri urbani non possono possedere più di tre cani o gatti adulti per ogni appartamento.

In deroga ed a richiesta dell'interessato, si possono detenere più animali di affezione per appartamento, acquisito il parere favorevole dell'Autorità Sanitaria.

8. CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

I cani possono circolare, comunque sotto la diretta sorveglianza del proprietario o del responsabile, in luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, solo se provvisti di museruola oppure se accompagnati con idoneo guinzaglio da persona capace di custodirli; il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina. In caso di restituzione dell'animale al legittimo proprietario risultante all'anagrafe canina questi deve corrispondere interamente le spese sostenute dal Comune per il recupero e la custodia del cane presso la struttura designata secondo le tariffe al momento in vigore.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- ◆ i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni di addestramento;
- ◆ i cani da pastore quando accompagnano il gregge;

9. CUSTODIA DEI CANI

La presenza di animali da guardia o di indole aggressiva deve essere segnalata con cartello visibile all'ingresso dell'immobile. Animali da guardia in cortili aperti devono essere contenuti in recinti che ne consentano buone condizioni di mantenimento e sicurezza per le persone.

I cani - compresi quelli adibiti a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini - devono, durante il giorno e la notte, essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via; i cani a custodia dei greggi, durante il periodo notturno, possono essere sprovvisti di museruola, purché legati.

10. DIVIETI

E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, in particolare, percuoterli, sottoporli a eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie e l'età.

E' vietato abbandonare animali sul territorio comunale.

E' vietato addestrare cani per la guardia e per combattimento ed altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche.

E' vietato mettere in atto catture di animali randagi o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalla Amministrazione Comunale nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

E' vietato tenere cani liberi o incatenati in spazi angusti, in appartamenti, cantine, solai, balconi, box. I recinti di custodia non devono avere una superficie inferiore a mq. 9 per ogni singolo cane, aumentata di un terzo per ogni cane aggiunto. Da tale disposizione sono esclusi i canili ed i rifugi già in essere di cui alla legge n. 281/91. All'interno di ogni recinto deve essere assicurata una quantità di acqua e di cibo necessari per il sostentamento degli animali, oltre a un adeguato riparo dalle condizioni climatiche. Ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da chi ne abbia la temporanea custodia o possesso, in buone condizioni igienico sanitarie, munito di libretto sanitario

E' vietato tenere animali in condizione di scarsa o eccessiva luce, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva areazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi di acqua o del cibo necessari e, nel caso di animali acquatici, in contenitori con acqua insufficiente o scarsamente ossigenata.

Se gli animali sono tenuti a catena, che deve essere comunque adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa deve essere di almeno 5,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.

E' vietato esporre animali da affezione nelle vetrine dei negozi, ad esclusione delle specie ittiche da acquari.

11. RIFIUTI ORGANICI DEGLI ANIMALI

I proprietari di cani, cavalli o di qualsiasi altro animale, nonché le persone responsabili della loro custodia, devono impedire che gli animali, con deiezioni o spargimenti di liquami, sporchino portici, marciapiedi e gli spazi pubblici utilizzati dai cittadini. In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

12. ANAGRAFE CANINA

I proprietari di cani residenti nel comune di Ponteranica, in base alle vigenti legislazioni nazionali e regionali, devono iscrivere gli animali di cui sono in possesso all'anagrafe canina comunale ed eseguire il tatuaggio o altro sistema di riconoscimento presso il servizio veterinario dell'Azienda ASL o un veterinario libero professionista.

La vendita o la morte del cane devono essere comunicate all'Autorità Comunale entro 15 giorni.

Lo smarrimento dell'animale deve essere denunciato entro 3 giorni.

13. NORME DI RINVIO

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L.

Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme previste in materia.

Per gli obblighi di chi conduce animali domestici su aree adibite a parco, giardino pubblico, percorsi pedonali e spazi di uso pubblico e di verde pubblico in genere, si applicano le norme contenute nel Titolo I del presente Regolamento

TITOLO III NORME FINALI

14. VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

Il compito di fare osservare le disposizioni del presente regolamento spetta all'Ufficio di vigilanza del Comune e agli operatori che abbiano i requisiti di legge o abbiano stipulato una specifica convenzione con il Comune.

Le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento saranno punite con le sanzioni sotto elencate, fermo restando la possibilità di applicazione di altre normative amministrative, civili, penali, vigenti in materia.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui alla tabella seguente, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

A prescindere dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale in ottemperanza a questo regolamento, è inflitta la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- ◆ per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- ◆ per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni, o ripristino, conseguenti alla violazione accertata;
- ◆ per morosità del pagamento dei tributi, canoni e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza del titolo concessorio o autorizzativo.

La sospensione si protrae sino a quando il trasgressore non adempia agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni.

art. 15 - SISTEMA SANZIONATORIO				
Articolo violato	Oggetto violazione	Sanzione pecuniaria (art. 106 del T.U.L.C.P. – R.D. n. 383/34)	Oblazione (art. 16 l. 689/91)	Sanzioni accessorie
3	Uso parchi e giardini pubblici - divieti di cui alla lettera:			
	A	da 50.000 a 210.000	70.000	
	B	da 200.000 a 600.000	200.000	Pagamento dei danni e ripristino dei luoghi
	C	da 50.000 a 210.000	70.000	Pagamento dei danni e ripristino dei luoghi
	D	da 200.000 a 600.000	200.000	
	E	da 100.000 a 450.000	150.000	
	F	da 100.000 a 450.000	150.000	Pagamento dei danni e ripristino dei luoghi
	G	da 200.000 a 600.000	200.000	Bonifica e ripristino dei luoghi
	H	da 50.000 a 300.000	100.000	Smaltimento regolare
	I	da 100.000 a 450.000	150.000	
	L	da 50.000 a 210.000	70.000	Eventuale ripristino dei luoghi
	M	da 50.000 a 210.000	70.000	Eventuale ripristino dei luoghi
	N	da 50.000 a 210.000	70.000	
	O	da 50.000 a 210.000	70.000	Ripristino dei luoghi
4	Interventi non autorizzati di cui alle lettere:			
	A	Come art. 3 lettera I		
	B	da 200.000 a 600.000	200.000	
	C	da 200.000 a 600.000	200.000	Ripristino dei luoghi
	D	da 100.000 a 450.000	150.000	Ripristino dei luoghi
	E	da 200.000 a 600.000	200.000	Smaltimento eventuali residui Ripristino dei luoghi
	F	da 50.000 a 210.000	70.000	Ripristino dei luoghi
	G	da 200.000 a 600.000	200.000	
	H	da 50.000 a 210.000	70.000	Ripristino dei luoghi
	I	Come art. 3 lettera N		Eventuale ripristino dei luoghi
9	Circolazione dei cani senza museruola e/o senza guinzaglio	da 50.000 a 150.000	50.000	
13	Rifiuti organici dei cani omessa pulizia	da 50.000 a 150.000	50.000	